



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI SICILIA SEZ.STACCATA DI SIRACUSA

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	RUSSO	GIUSEPPE	Presidente
<input type="checkbox"/>	FERLA	GIROLAMO	Relatore
<input type="checkbox"/>	PENNISI	FILIPPO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 6781/2014
depositato il 10/11/2014

- avverso la sentenza n. 603/2014 Sez:1 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SIRACUSA
contro:

difeso da:
GALLO DOTT.PIETRO
VIA EUROPA N.47 96100 SIRACUSA

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE SIRACUSA

Atti impugnati:
DIN.DEF.CAR.RUO IRPEF-ALTRO 1994
DIN.DEF.CAR.RUO IRPEF-ALTRO 1995
DIN.DEF.CAR.RUO IRPEF-ALTRO 1996
DIN.DEF.CAR.RUO IVA-ALTRO 1994
DIN.DEF.CAR.RUO IVA-ALTRO 1995
DIN.DEF.CAR.RUO IVA-ALTRO 1996

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 6781/2014

UDIENZA DEL

05/06/2017 ore 09:00

N°

2948/4/17

PRONUNCIATA IL:
05 GIU 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

08 AGO 2017

Il Segretario

IL REFERENTE

Maurizio Santafelice
(Funzionario Tributario)

proponendo ricorso contro l'Agenzia delle Entrate di Siracusa, avverso l'atto di diniego di definizione dei carichi iscritti a ruolo ex art. 12 legge 289/2002, notificato il 18.01.2010, relativi a IVA degli anni 1994, 1995 e 1996, eccependo il difetto di motivazione in violazione all'art. 7 della legge 212/2000 e dell'art. 42, 2° e 3° comma, DPR 600/73. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, vinte le spese.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Siracusa facendo osservare che il contribuente aveva pagato in ritardo gli importi dovuti. Chiedeva il rigetto del ricorso, vinte le spese.

La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, con sentenza n. 603/01/14 del 07.02.2014, accoglieva il ricorso e condannava alle spese l'ente impositore.

La Agenzia delle Entrate presentava atto di appello avverso la sentenza dei primi giudici sostenendo che l'atto riporta la motivazione del diniego nei prospetti contabili allegati. Fa presente che a seguito di sentenza della Corte di Giustizia europea del 17 luglio 2008 il giudice nazionale deve disapplicare l'art. 12 della legge 289/2002 nella parte che consente il pagamento del 25% dell'importo iscritto a ruolo. Chiedeva la riforma della sentenza impugnata con condanna della controparte alle spese di giudizio.

Il contribuente si costituiva eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 57 del D. Lgs. 546/92, avendo l'ufficio introdotto "domande nuove". Insisteva sulla assenza di motivazione dell'atto e chiedeva la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sezione staccata IV^a di Siracusa, riunita il 05.06.2017, osserva: va rigettato l'appello e confermata la sentenza dei giudici di prima istanza .

A giudizio di questo Collegio l'atto impugnato è assolutamente privo di motivazione.

L'ufficio ha evidentemente usato un modello di provvedimento di diniego prestampato che si riferisce a tasse automobilistiche, erariali e regionali, che nulla hanno a che vedere con la richiesta di condono presentata dal contribuente.



Privo di pregio appare il rinvio dell'ufficio agli allegati prospetti contabili che riportano importi di somme iscritte a ruolo, somme condonabili, somme pagate e interessi, insufficienti a soddisfare il requisito della motivazione.

Pertanto questo Consiglio ritiene vada rigettato l'appello dell'ente impositore in quanto l'atto impugnato è nullo perché privo di motivazione.

Restano assorbite tutte le altre questioni poste dalle parti.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D. M. Giustizia n. 140/2012, come in dispositivo.


P. Q. M.

La Commissione Tributaria Regionale di Palermo, rigetta l'appello dell'ufficio e conferma la sentenza impugnata. Condanna la Agenzia delle Entrate, ufficio di Siracusa, alle spese di giudizio che vengono liquidate in Euro 380,00, di cui Euro 330,00 per onorari, oltre IVA e accessori ed Euro 50,00 per spese.

Così deciso in Siracusa nella Camera di Consiglio del 05.06.2017.

Il Relatore

Girolamo Ferla



Il Presidente

Giuseppe Russo

